



# COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

C.A.P. 22070 Tel. 031/880601 Fax 031/880575

Prot. n. 7740

Luisago, 18 dicembre 2021

ORDINANZA N.2/2021

## IL SINDACO

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, co. 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, co. 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'art. 1, co. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 08 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 1 comma 9 lett. s) del DPCM del 24.10.2020 il quale stabilisce che le attività didattiche "*per il primo ciclo di istruzione ... omissis ... continuano a svolgersi in presenza*";

Esaminata la nota pervenuta in data odierna dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fino Mornasco (cfr. prot. n. 7739/2021 in atti dell'intestato Ente) con la quale si informa che nel breve volgere delle 24 ore passate, su 13 docenti in organico nel plesso di Luisago, n. 9 si trovano impossibilitati a prendere servizio trovandosi in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario come da disposizioni di ATS INSUBRIA;

Considerato che a seguito di tale situazione non è possibile garantire un regolare percorso didattico nella piena sicurezza della prevenzione da contagio e pertanto non risulta possibile svolgere alcuna attività didattica in presenza;

Valutato comunque il disagio che si verrà a creare alle famiglie, ma ritenuta prioritaria la tutela e la salvaguardia della salute degli alunni, degli insegnanti e del personale tutto della scuola primaria;

Visto l'art. 54, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

## ORDINA

**la chiusura temporanea della scuola primaria di primo grado "Giovanni XXIII", sita nel territorio amministrativo dell'intestato Ente ed afferente l'I.C. Fino Mornasco (CO), dal giorno lunedì 20 dicembre 2021 sino a mercoledì 22 dicembre 2021 compreso;**

Inoltre, dispone che la presente ordinanza:

- a) sia immediatamente comunicata alla Prefettura UTG di Como, per quanto di competenza;
- b) sia notificata al Dirigente scolastico;
- c) sia pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per l'intera durata della chiusura della ripetuta Scuola e fino al giorno di riapertura della medesima;
- d) sia pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Comune;
- e) venga affissa all'ingresso dell'istituto scolastico;

## AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



IL SINDACO  
(Susanna Dalla Fontana)

A handwritten signature in black ink that reads "Susanna Dalla Fontana".